



DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore COSTA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 18 GIUGNO 2008

Modifiche agli articoli 30 e 31 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, in materia di banche popolari cooperative

ONOREVOLI SENATORI. - Pochi anni fa la Commissione europea decise di disporre l'archiviazione della procedura di infrazione contro il Governo italiano, in merito ad una presunta violazione dei principi comunitari di libertà di stabilimento e libera circolazione dei capitali, fugando ogni dubbio sulla legittima appartenenza delle banche popolari cooperative italiane al *genus* della società cooperativa.

Il legislatore italiano aveva già anticipato questo giudizio con la riforma del diritto societario, riconoscendo che queste aziende, forti di oltre 7.700 sportelli, ubicati per oltre l'80 per cento in aree non urbane, di oltre un milione di soci e otto milioni di clienti, fanno parte a pieno titolo di una realtà mondiale, la cooperazione di credito, che conta oltre 52.000 istituti e duecento milioni di soci, retti tutti dal vincolo della solidarietà e dal principio del voto capitario.

È quest'ultimo un principio universale essenziale alla esistenza stessa della società cooperativa e non una deviazione dal principio del voto per azione, proprio delle società per azioni né, tanto meno, una anomalia italiana.

A questo riguardo, lo stesso commissario McCreevy, in un discorso tenuto a Bruxelles l'11 dicembre 2005, parlando del principio di proporzionalità fra rischio e controllo nelle società per azioni - che da una indagine di *Deeminator* sulle società quotate europee risultava essere applicato dal 65 per cento di queste, con punte del 100 per cento in Belgio, del 68 per cento in Italia, ma solo dal 14 per cento in Olanda, 25 per cento in Svezia e 31 per cento in Francia e di qui la sua battaglia in difesa di questo principio - ha affermato: «al contrario, per le cooperative il

principio è piuttosto quello del voto per testa, che è un concetto diverso».

Peraltro, a fronte di un quadro normativo e di mercato profondamente mutato o suscettibile nel prossimo futuro di ulteriori evoluzioni, il credito popolare ha da tempo assunto atteggiamenti di apertura, senza però disancorarsi dall'identità propria di società cooperativa.

In più occasioni i suoi esponenti hanno evidenziato come l'attaccamento agli ideali e ai principi istituzionali che costituiscono l'essenza stessa della banca popolare cooperativa, se non vivificato da un continuo adeguamento al divenire del contesto normativo e operativo e da conseguenti coerenti comportamenti da parte delle singole aziende corre il rischio di risultare sterile.

Nel suo discorso alla celebrazione della Giornata del risparmio, il 31 ottobre 2006, anche il Governatore della Banca d'Italia Draghi è intervenuto sul punto, facendo presente che sul finire della scorsa legislatura aveva trovato ampio consenso un progetto di legge che avrebbe attenuato i limiti di partecipazione, specie per gli investitori istituzionali, rafforzando la protezione degli azionisti per le banche popolari quotate, pur mantenendo i caratteri essenziali della forma cooperativa.

Raccogliendo questa autorevole esortazione appare opportuno predisporre un progetto di legge che pur recependo il primo lavoro svolto dai colleghi della Camera dei deputati nelle precedenti legislature, ne renda più agevole il percorso parlamentare eliminando quelle previsioni che avevano indotto l'allora minoranza ad esprimere voto contrario al provvedimento, che pertanto fu approvato a maggioranza.

All'epoca l'onorevole Benvenuto motivò il parere contrario con il timore che alcuni emendamenti introdotti all'ultimo momento potessero comportare il rischio di attribuire il controllo delle banche popolari a soggetti estranei al mondo cooperativo, ponendo a rischio la positiva specificità di tali soggetti, che rappresentano un elemento di forza del sistema economico nazionale, che dovrebbe

pertanto essere difeso. Tutte queste considerazioni trovano puntuale riscontro nel progetto di legge che presento con l'auspicio che possa trovare definizione legislativa in tempi rapidi con adeguate modifiche agli articoli 30 e 31 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 385.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Modifica dell'articolo 30 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia)

1. L'articolo 30 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

«Art. 30. - (Soci). - 1. Ogni socio ha un voto, qualunque sia il numero delle azioni possedute.

2. Nessun soggetto può detenere azioni in misura eccedente l'1 per cento del capitale sociale. La banca, appena rileva il superamento di tale limite, contesta al detentore la violazione del divieto. Le azioni eccedenti devono essere alienate entro un anno dalla contestazione; trascorso tale termine, i relativi diritti patrimoniali maturati fino all'alienazione delle azioni eccedenti vengono acquisiti dalla banca. Resta fermo quanto previsto dal Capo III

3. In deroga al comma 2, gli organismi di investimento collettivo del risparmio e i fondi pensione, italiani o esteri, possono detenere fino al 5 per cento del capitale sociale. I soggetti di cui al presente comma, qualora gestiti da un medesimo gestore, italiano o estero, non possono detenere complessivamente più del 5 per cento del capitale sociale della banca. Sono fatti salvi i limiti più stringenti previsti dalla disciplina propria di tali soggetti e dallo statuto della banca popolare.

4. Ai fini del computo dei limiti di cui ai commi 2 e 3, si tiene conto delle partecipazioni detenute nel capitale sociale della

banca, sia direttamente, sia indirettamente, secondo quanto stabilito dall'articolo 22.

5. Lo statuto delle banche popolari che adottano il sistema dualistico può prevedere che la competenza per l'approvazione del bilancio di esercizio sia attribuita all'assemblea.

6. Lo statuto delle banche popolari con azioni quotate nei mercati regolamentati può prevedere che la nomina di sindaci o, in caso di adozione del sistema dualistico, di componenti il consiglio di sorveglianza in rappresentanza della minoranza, ai sensi dell'articolo 148, comma 2, del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, avvenga su designazione dei soggetti di cui al comma 3.

7. Il numero minimo dei soci non può essere inferiore a 200. Qualora tale numero diminuisca la compagine sociale è reintegrata entro un anno; in caso contrario, la banca è posta in liquidazione.

8. L'ammissione alla qualità di socio ha luogo, su domanda, con deliberazione del consiglio di amministrazione da comunicare all'interessato. La domanda di ammissione si intende accolta qualora la determinazione contraria del consiglio di amministrazione non venga comunicata al domicilio dell'aspirante socio entro sessanta giorni dalla data in cui la domanda è pervenuta alla banca.

9. Le delibere del consiglio di amministrazione di rigetto delle domande di ammissione a socio devono essere motivate avuto riguardo all'interesse della società, alle prescrizioni statutarie e allo spirito della forma cooperativa. Il consiglio di amministrazione è tenuto a riesaminare la domanda di ammissione su richiesta del collegio dei probiviri, costituito ai sensi dello statuto e integrato con un rappresentante dell'aspirante socio. L'istanza di revisione è presentata entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione della deliberazione e il collegio dei

proviviri si pronuncia entro trenta giorni dalla richiesta.

10. Le disposizioni di cui ai commi 8 e 9 si applicano anche nel caso di cessione di azioni.

11. Coloro che non abbiano chiesto od ottenuto l'ammissione a socio possono esercitare i diritti aventi contenuto patrimoniale relativi alle azioni possedute, fermo restando quanto disposto dal comma 2.

12. È nulla ogni clausola dello statuto volta a introdurre limiti alla trasferibilità delle azioni di banche popolari.

13. Le banche popolari con azioni quotate in mercati regolamentati possono procedere all'emissione di nuove azioni esclusivamente nelle forme previste dagli articoli 2438 e seguenti del codice civile».

Art. 2.

(Modifica all'articolo 31 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia)

1. All'articolo 31 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Le maggioranze previste dallo statuto per la costituzione delle assemblee e per la validità delle deliberazioni aventi ad oggetto le operazioni di cui al comma 1, autorizzate nell'interesse dei creditori ovvero per esigenze di rafforzamento patrimoniale, non possono superare la meno elevata tra quelle previste per le altre modificazioni dello statuto. È fatto salvo il diritto di recesso dei soci».

